

ALTA VISIBILITÀ

di Antonio Conti

GIUBBOTTI E BRETELLE RETRO-RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ SONO OBBLIGATORI DAL 1 APRILE 2004

110

Grazie alle Informazioni e servizi da WWW.ITALIA.GOV.IT, il Portale Nazionale del Cittadino, la notizia utile a chi viaggia: obbligatoria dal 1 aprile 2004 i giubbotti e bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità e dovranno essere conformi alla legge, infatti, tutte le parti riflettenti dei giubbotti e delle bretelle muniti del marchio CE, in particolare riconducibili alle norme europee Uni En 471, con l'indicazione riportata anche sull'etichetta. Per quanto detto, i fabbricanti dovranno produrre indumenti ad alta visibilità dotati d'attestato di conformità, cer-

tificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l'automobilista sarà comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che potrà essere arancione, rosso o giallo; **l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" e quello "UNI EN 471"**.

Slitta al 1° aprile 2004 l'obbligo dei giubbotti e delle bretelle riflettenti che dovranno essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi fuori dai centri abitati.

La proroga, che sposta il termine fissato inizialmente al 1° gennaio, è stata definita con decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003.

Il decreto che ha posticipato al 1° gennaio 2005 anche la decorrenza, per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici, dell'obbligo di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

Stabilite inoltre con un altro decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2004,

le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità.

In pratica quest'ul-

timo fissa le norme che stabiliscono l'omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha costretto il legislatore a rinviare l'obbligo.

Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell'ordine, scatterà una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente, sanzione che verrà applicata quindi se il conducente scenderà dal mezzo senza aver messo giubbotto o bretelle, anche per cambiare una ruota, per esporre il triangolo e comunque in caso di sosta sulla corsia o sulle piazzole di emergenza. Sono esentati, per ora, i veicoli a due ruote.

LE NORME

Articolo 162 del Codice della Strada Segnalazione di veicolo fermo

DECRETO-LEGGE n. 355 del 24 dicembre 2003

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 in vigore dal 29 dicembre 2003

Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004

DECRETO 30 dicembre 2003

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

